REGOLAMENTO (CEE) N. 2540/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1983

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/83 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, in particolare dall'inizio della campagna i prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola A I, A II, A III, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento ; che sussiste pertanto la prima condizione, fissata all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i tipi di vino da tavola A I, A II, A III, R I e R II durante il periodo di riferimento ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un certo quantitativo di vino e, dall'altro, la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione in commercio del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in previsione di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia essere inadeguata allo scopo ; che deve essere quindi prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento dev'essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (5) ; che, a norma degli articoli 4, 5 e 26 di detto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di fornitura e delle dichiarazioni per l'approvazione da parte degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione ; che, a norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento, è corrisposto un aiuto il cui importo dev'essere fissato in base ai criteri ivi precisati ;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di fornitura e nelle dichiarazioni ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 ha istituito un regime di cauzioni allo scopo di anticipare il pagamento degli aiuti, pur tutelando gli organismi d'intervento contro il rischio di pagamenti indebiti ; che è pertanto opportuno precisare i termini di pagamento degli anticipi, nonché i termini e le modalità per lo svincolo della cauzione ;

considerando che il vino avviato alla distillazione in virtù del presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato ; che occorre modificare corrispondentemente le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (6) ;

considerando che l'acidità volatile del vino subisce, nel corso del periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite previsto dal regolamento (CEE) n. 3476/82 della Commissione (7), fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi ; che è opportuno ammettere che, al momento della conclusione di contratti di magazzi-

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.
(5) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(7) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 38.

naggio di quattro mesi, a condizione che il vino oggetto del nuovo contratto sia lo stesso che formava oggetto del contratto precedente, esso sia considerato rispondente ai requisiti prescritti anche se il tenore in acidità volatile è superiore a quello previsto dal predetto regolamento, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in parola non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnico ;

considerando che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno accordare la facoltà di risolvere i contratti ;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono applicabili oltre il 15 dicembre 1983 ; che, per evitare discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre prevedere un tasso rappresentativo unico per tutti i versamenti relativi alle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento ; che, poiché i contratti di magazzinaggio previsti da quest'ultimo sono stati conclusi nel corso della campagna 1982/1983, è opportuno adottare l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per la campagna 1982/1983, le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola, previste dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1983.

2. Se è adottata la decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono :

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1982/1983, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 ;

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui all'articolo 10, per un periodo da stabilirsi.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è :

— per i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134 [1], quello risultante dalla somma dei quantitativi iscritti nella loro dichiarazione di raccolta e dei quantitativi iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 [2] e da essi ottenuto, dopo la data di presentazione della dichiarazione di raccolta, a partire da prodotti che figuravano nella suddetta dichiarazione ;

— per i produttori non soggetti all'obbligo di cui al primo trattino, quello indicato nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuto mediante vinificazione di prodotti acquistati.

4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 e il 15 gennaio 1984.

Articolo 3

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 e del presente regolamento.

2. I vini che possono formare oggetto di distillazione sono quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino effettivamente consegnato alla distillazione non può essere superiore al titolo alcolometrico volumico effettivo del vino che ha fatto oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.

Articolo 4

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente non oltre il 15 gennaio 1984.

---

[1] GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.
[2] GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati perlomeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

3. Al più tardi trenta giorni dopo la presentazione del contratto o della dichiarazione, l'organismo d'intervento competente comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione.

4. Le operazioni di distillazione sono effettuate tra il 20 settembre 1983 e il 30 giugno 1984.

Articolo 5

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a :

— 2,72 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 6,12 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo A II ;

— 6,99 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo AIII ;

— 2,99 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica.

Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al primo comma entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno di entrata in distilleria di ogni partita di vino fornita.

2. L'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è fissato agli importi seguenti :

a) per i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino :

— 2,19 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 2,14 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 2,13 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno ;

b) per i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino :

— 5,64 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 5,59 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 5,58 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno ;

c) per i vini di cui al paragrafo 1, terzo trattino :

— 6,52 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 6,47 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 6,46 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno ;

d) per i vini di cui al paragrafo 1, quarto trattino :

— 2,46 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 2,41 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 2,40 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno.

L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione.

3. Il distillatore è tenuto a presentare all'organismo d'intervento, entro quattro mesi dalla data di presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma.

Se tale prova non viene presentata entro il termine stabilito, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto versato. Tuttavia, qualora essa venga presentata dopo la scadenza fissata, ma prima del 31 dicembre 1984, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Ove si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, anteriormente al 1° maggio 1985, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.

Articolo 6

1. L'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro tre mesi dalla presentazione della prova dell'avvenuto deposito della cauzione.

2. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, la prova di avvenuta distillazione del quantitativo totale di vino e, se del caso, la prova del pagamento del prezzo d'acquisto del vino entro i termini fissati sono presentate non oltre la fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione indicata all'articolo 4, paragrafo 4.

Tuttavia, se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza ivi indicata ma anteriomente al 1° marzo 1985, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, mentre la differenza viene incamerata.

Se le prove suddette non sono presentate anteriormente al 1° marzo 1985, la cauzione è incamerata integralmente.

Articolo 7

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 15 gennaio 1984.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro 15 giorni dalla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 1984.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1984.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore fruisce di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, del seguente importo :

— 2,10 ECU per i vini da tavola appartenenti al tipo AI e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica,
— 5,50 ECU per i vini da tavola appartenenti al tipo AII,
— 6,37 ECU per i vini da tavola appartenenti al tipo AIII,
— 2,37 ECU per i vini da tavola appartenenti ai tipi RI e RII, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica.

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore provvede, entro il 31 agosto 1984, a presentare relativa domanda all'organismo d'intervento competente, allegandovi copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale l'aiuto è richiesto ovvero un elenco descrittivo di detti documenti.

Gli Stati membri possono prescrivere che le copie o l'elenco siano vistati da un ufficio di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la presentazione della prova dell'avvenuto deposito della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto a condizione che, entro e non oltre il 31 dicembre 1984, venga presentata la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato ;
— che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

Se tali prove non sono presentate entro il 31 dicembre 1984 al più tardi, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza fissata, ma prima del 1° aprile 1985, l'organismo d'intervento si limita a recuperare un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, anteriormente al 1° maggio 1985, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.

Articolo 8

1. Entro e non oltre il 29 febbraio 1984, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, ripartendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 30 settembre 1984, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 9

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono esclusi non oltre il 15 gennaio 1984.

Al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'acidità volatile dei vini da tavola oggetto dei contratti di cui al primo comma può essere superiore ai limiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 3476/82.

Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità del vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1982/1983.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 10

Per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 5 e 7 si utilizza il tasso rappresentativo applicabile nel settore vinicolo il 31 agosto 1983.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 16 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione